



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2503**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 23 luglio 2010, n.16 - Articolo 10, comma 4 - Approvazione disposizioni generali per l'organizzazione e il funzionamento dei Consigli per la salute.

Il giorno **05 Novembre 2010** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Atteso che il Consiglio provinciale con legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 ha approvato nuove norme inerenti la tutela della salute in provincia di Trento e che con l'articolo n. 10 della predetta legge sono stati istituiti presso ciascuna comunità, di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, i Consigli per la salute.

Preso atto che, a norma del comma 4 del citato articolo 10, spetta alla Giunta provinciale deliberare le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni del Consiglio per la salute.

Viste le leggi provinciali citate.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, nel testo che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, le disposizioni generali relative alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni del Consiglio per la salute;
2. di dare atto che ciascun Consiglio per la salute, a maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento interno dell'organismo.

AS

Allegato parte integrante

Disposizioni generali relative alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni del consiglio per la salute

Art. 1

Disposizioni generali

1. Le presenti disposizioni disciplinano, in applicazione dell'articolo 10, comma 4, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 - "Tutela della salute in provincia di Trento", le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni dei Consigli per la salute previsti per ciascuna delle comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 - "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Art. 2

Composizione

1. Il Consiglio per la salute è composto dal Presidente della Comunità, che lo presiede, e dai Sindaci dei Comuni compresi nell'ambito territoriale della medesima.
2. Nei casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente della Comunità, mentre gli altri componenti possono farsi rappresentare dai propri Assessori già delegati alle funzioni di Vicesindaco".

Art. 3

Competenze del Consiglio per la salute

- 1 Il Consiglio per la salute:
 - a) rileva, anche sulla base delle proposte del tavolo territoriale previsto dall'articolo 13 della legge provinciale sulle politiche sociali di data 27 luglio 2007, n. 13, i bisogni della Comunità in ordine alla salute e concorre alla promozione di iniziative per il benessere dei cittadini, con particolare riferimento alle attività di prevenzione;
 - b) partecipa alla definizione degli atti di programmazione provinciale e alla valutazione della funzionalità dei servizi, della qualità delle prestazioni e dei risultati di salute ottenuti;
 - c) formula proposte per il miglioramento dei servizi distrettuali, per l'integrazione delle attività sanitarie e sociali, per l'educazione alla salute;
 - d) propone, sentito il direttore del distretto sanitario, gli interventi previsti dalla lettera c) da finanziare con la quota vincolata del fondo per l'assistenza integrata prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera e) della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16;

- e) predisporre una relazione annuale di valutazione dei servizi sanitari e socio-sanitari erogati e la trasmette all'assessore provinciale competente;
- f) può deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento interno del Consiglio.

Art. 4

Convocazione

1. Il Consiglio per la salute è convocato dal Presidente della Comunità almeno due volte l'anno ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e in ogni caso per l'espressione dei pareri richiesti dall'Amministrazione provinciale e per l'approvazione della relazione annuale di valutazione dei servizi sanitari e socio-sanitari.
2. Il Consiglio per la salute è convocato con avviso scritto da comunicarsi ai componenti almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. In caso di urgenza la convocazione può avvenire, senza limiti temporali di preavviso, anche mediante comunicazione telegrafica o altro mezzo idoneo.
4. Nella convocazione è inserito l'ordine del giorno che può contenere, oltre all'elencazione delle proposte e delle osservazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio, anche l'indicazione di comunicazioni o argomenti sui quali il Presidente o i componenti intendono promuovere il pronunciamento del Consiglio.

Art. 5

Poteri del Presidente del Consiglio per la salute

1. Il Presidente dirige e coordina le attività del Consiglio, assicurando il regolare svolgimento delle sedute e la legittimità delle deliberazioni. A tale scopo può sospendere o sciogliere la seduta.

Art. 6

Sedute del Consiglio per la salute

1. Per la validità delle sedute del Consiglio per la salute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Le sedute del Consiglio per la salute non sono pubbliche. Il Presidente può tuttavia autorizzare la presenza in seduta, come osservatori, di rappresentanti degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti del malato nonché di soggetti portatori di interessi generali della Comunità. Il Presidente, anche su proposta dei componenti, in relazione alla specificità delle materie trattate può altresì richiedere la partecipazione alle sedute di funzionari provinciali o dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, o comunque di esperti qualificati.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Il Consiglio per la salute esamina le proposte iscritte all'ordine del giorno della seduta. E' ammessa, nei casi di comprovata urgenza e con il consenso dei presenti, la presentazione e la trattazione di proposte non iscritte all'ordine del giorno.
2. Nella trattazione delle proposte si segue l'ordine dei lavori indicati nell'ordine del giorno. Il Presidente può tuttavia procedere alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, variandone l'ordine in relazione alla loro importanza o urgenza.
3. Ciascun componente può chiedere che il Consiglio decida il rinvio o il ritiro di un argomento iscritto all'ordine del giorno.

Art. 8

Votazione

1. Le votazioni del Consiglio per la salute avvengono a scrutinio palese per alzata di mano.
2. Le deliberazioni del Consiglio per la salute sono adottate a maggioranza dei votanti; i componenti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero di votanti.
3. In caso di parità di voti si intende approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole del Presidente.
4. Nella deliberazione dovrà essere fatta menzione del risultato, specificando il numero dei voti favorevoli e contrari e delle astensioni.

Art. 9

Supporto logistico e amministrativo

1. Il Consiglio per la salute si riunisce di norma nella sede della Comunità.
2. Gli adempimenti amministrativi di registrazione, archivio e corrispondenza sono assicurati dal personale della Comunità di cui all'articolo 18 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.
3. Ai fini della verifica delle condizioni di salute della popolazione e dell'offerta locale dei servizi sanitari e socio-sanitari, il Consiglio si avvale del supporto tecnico dell'osservatorio per la salute previsto dell'articolo 14 della legge provinciale n. 23 luglio 2010, n. 16.
4. Il verbale delle deliberazioni assunte dal Consiglio per la salute deve contenere l'indicazione dei presenti e degli assenti, l'elenco ed il testo delle deliberazioni approvate ed i voti resi sulle stesse.
5. Il processo verbale è letto durante la riunione del Consiglio per la salute cui si riferisce ovvero nella prima riunione successiva ed è dal medesimo approvato e quindi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Ogni componente il Consiglio può chiedere che proprie dichiarazioni vengano inserite nel processo verbale; in ogni caso il verbalizzante può chiedere il testo scritto delle dichiarazioni.

Art. 10

Oneri

1. La partecipazione al Consiglio per la salute rientra tra i compiti di istituto degli amministratori della Comunità e dei Comuni; possono essere riconosciuti tuttavia gli oneri di viaggio necessari al raggiungimento della sede della riunione.